


COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA



REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 5° della Legge 07.03.86 n°65 e dell'art. 2 comma 1° della Legge 04.03.87 n° 145 il Comune di Castelnuovo del Garda adotta il presente REGOLAMENTO

CAPO I

GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 (Generalità)

1. L'armamento in dotazione agli operatori del corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato individuato ai sensi del successivo art. 7.
2. L'armamento del personale della Polizia Municipale è fornito a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 (Numero delle armi in dotazione)

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale che, di norma deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza indicato al successivo art. 3.
2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 3 comma 3° del D.M. 04.03.87 n° 145.

Art. 3 (Addetti assunti in via precaria o stagionale)

Eventuali addetti assunti in via precaria o stagionale non saranno dotati di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 (Tipo di armi in dotazione)

1. L'arma costituente "dotazione personale" degli appartenenti al corpo aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è individuata nella pistola semiautomatica fra quelle elencate nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della Legge 18.04.75 n° 110, con preferenza comunque per le pistole semiautomatiche Beretta mod. 98 FS cal. 9x21.
2. Per il personale femminile è prevista un'arma più maneggevole, da individuarsi nella pistola semiautomatica Beretta 84 FS cal. 9 corto.
3. E' pure prevista la dotazione di sciabola per i soli servizi di guardia d'onore.

CAPO II

MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 5

(Assegnazione e porto dell'arma)

1. Considerato che nel Comune di Castelnuovo del Garda non sono presenti con proprie Caserme o Stazioni le Forze di Polizia dello Stato e che, conseguentemente, il corpo di Polizia Municipale è l'unica struttura presente in sede fissa sul territorio, ai suoi appartenenti l'arma che costituisce "dotazione personale", viene assegnata in "via continuativa" con provvedimento del Sindaco, sia per il normale svolgimento di tutti i servizi d'istituto, sia per un'adeguata difesa personale, così come previsto dall'art. 6 comma 1° lett. a) dal D.M. 04.03.87 n° 145.

2. Il personale della Polizia Municipale avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa la porta senza licenza, anche fuori servizio, purchè nell'ambito territoriale del Comune e nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 07.03.86 n° 65.

3. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, durante il servizio svolto in uniforme, portano l'arma di cui sono dotati in fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

In caso di servizio svolto in abiti civili, o quando sono fuori servizio, portano l'arma di cui sono dotati in modo non visibile sulla propria persona.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6

(Provvedimento di assegnazione delle armi)

1. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, per un periodo determinato.

2. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione.

Il provvedimento dovrà contenere i seguenti dati:

- generalità complete dell'Agente;
- gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'Agente, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sè.

Art. 7

(Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza)

Gli Agenti della Polizia Municipale di cui all'art.1 che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.03.86, n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

(Servizi di collegamento e rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi. Tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9, agli Agenti del Corpo di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o di rappresentanza; è inoltre consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio o viceversa.

Art. 9

(Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.86 n° 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da Agenti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 5.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate osservate le previsioni di cui all'art. 2.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

(Prelevamento e consegna dell'arma)

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 5, è prelevata presso il luogo di detenzione, previa annotazione degli estremi del documento di cui al primo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 13. L'arma deve essere immediatamente consegnata quando sia decaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorquando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

3. L'arma può comunque essere depositata a discrezione dell'Agente che, fuori del servizio, ritenga non opportuno portarla con sé.

Art. 11

(Doveri dell'assegnatario)

1. L'Agente della Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 5, deve:
 - verificare al momento del prelievo la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 17;
 - in caso di furto o smarrimento dell'arma, o di parte di essa, e del relativo munizionamento, l'assegnatario dovrà immediatamente presentare formale denuncia presso le Autorità competenti, nonché al Comandante ed al Sindaco.

Art. 12

(Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria)

L'istituzione dell'armeria nel Comune di Castelnuovo del Garda non è necessaria trattandosi di custodire armi in numero non superiori a quindici e munizioni in numero non superiore a duemila unità. Le armi e le munizioni fatta salva l'assegnazione in via continuativa, sono custodite nelle apposite casseforti di cui al successivo art. 13, e sono assegnate, ritirate, depositate e controllate osservando gli artt. 14, 15 e 16. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio o dal personale del Corpo Polizia Municipale opportunamente incaricato con provvedimento del Comandante.

Art. 13

(Custodia delle armi e munizioni)

1. Le armi non assegnate in via continuativa o depositate ai sensi del precedente art. 10 comma 3°, sono conservate prive di fondina e di munizioni, in apposita cassaforte metallica corazzata provvista di chiusura di sicurezza.
2. Le munizioni non assegnate in via continuativa o depositate ai sensi del precedente art. 10 comma 3°, sono conservate in luogo diverso dalle armi in apposita cassaforte a muro con chiusura di sicurezza.
3. Le chiavi delle cassaforti sono in possesso esclusivo dei consegnatari dell'armeria.
4. Eventuali smarrimento o sottrazione di una o più chiavi delle cassaforti deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Comandante ed al Sindaco, e dovrà essere inoltrata formale denuncia presso le competenti Autorità.
5. Il Comune di Castelnuovo del Garda è dotato ai sensi dell'art. 14 del D.M 04.03.87 n° 145 del registro di carico e scarico delle munizioni e delle armi, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
6. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco.
7. Tutte le operazioni inerenti le ispezioni, le riparazioni, e le sostituzioni di parti delle armi devono essere annotate con relazione scritta da parte del Comandante.

Art. 14

(Controlli e sorveglianza)

1. Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, alla fine e all'inizio del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. Il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche accompagnati dal consegnatario delle armi. Di tali controlli e ispezioni si farà menzione sul modulo di registrazione giornaliera.

Art. 15

(Doveri del consegnatario delle armi)

1. Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:
 - la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi delle casseforti a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - la tenuta dei registri e della documentazione;
 - la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alla conservazione delle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso inoltra rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 16

(Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni)

1. Le armi devono essere consegnate, depositate e versate scariche. Le operazioni di scaricamento delle munizioni dalle armi devono avvenire nella completa osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 17

(Addestramento)

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi regolamentari di lezioni di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito del Comune o dei comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'Ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragioni del loro servizio devono prestare servizio con armi.
4. Oltre a quanto previsto dalla Legge 28.05.81, n° 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

Art. 18

(Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 17 si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 comma 3° e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del territorio del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco, almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Comunicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.03.86 n° 65 viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo. Ai sensi dell' art. 3 comma 2° del D.M. 04.03.87 n° 145 il presente regolamento viene comunicato al Prefetto.